

CAMERA DEI DEPUTATI **Doc. II**  
N. 113

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO**

CONTRO

**SCARDAVILLA CORRADO**

PER IL REATO DI CUI ALL'ART. 290 DEL CODICE PENALE (VILIPENDIO ALLE ISTITUZIONI COSTITUZIONALI)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(GRASSI)

*Annunziata il 30 giugno 1949*

*All'onorevole Presidente  
della Camera dei Deputati  
Roma*

Roma, 22 giugno 1949.

Ai sensi dell'articolo 313 del Codice penale, trasmetto, per le deliberazioni di codesto onorevole Consesso, l'allegata copia del fascicolo processuale n. 1975/49 della Procura della Repubblica di Catania, unitamente alla domanda di autorizzazione a procedere, per il delitto di cui all'articolo 290 del Codice penale, fatta nei confronti di Corrado Scardavilla, a norma dell'articolo 15 del Codice di procedura penale, dal Procuratore della Repubblica in Catania.

Gli atti si uniscono in copia, in quanto il fascicolo originale è stato rimesso con analoga richiesta all'onorevole Presidente del Senato.

*Il Ministro*  
GRASSI.

*All'onorevole Presidenza  
della Camera dei Deputati  
Roma*

Catania, 12 maggio 1949.

Con rapporto del 24 marzo 1949 il Comando dei carabinieri di Misterbianco (Catania) ha segnalato che la sera del 6 marzo 1949, nei locali del Municipio di detto Comune, l'avvocato Scardavilla Corrado di Francesco nato il 7 agosto 1924 a Capizzi (Messina) domiciliato in Catania, Piazza Cappellini n. 12, ha tenuto un comizio nel corso del quale ha pronunciato la frase seguente: « Gli attuali governanti, con il loro Parlamento composto da 307 teste di legno, debbono convincersi che il popolo lavoratore deve fare un passo avanti ».

Poiché il fatto suona vilipendio al Parlamento integrando il reato di cui all'articolo 290 del Codice penale, modificato dall'articolo 2 della legge 2 febbraio 1947, n. 1317, rimetto gli atti a codesta onorevole Presidenza perché, ove lo ritenga, promuova dalla Camera dei Deputati l'autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 313, 2° capoverso del Codice penale, modificato dall'articolo 2 della legge 2 febbraio 1947, n. 1317.

*Il Procuratore della Repubblica*  
ZUPPELLO.